

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Paolo Graldi"

ART. 1. - DENOMINAZIONE - È costituita l'Associazione "Associazione Paolo Graldi"

ART. 2. - SEDE - L'associazione ha sede nel Comune di Roma, alla Viale Bruno Buozzi n.60.

ART. 3. - SCOPO - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi

Più in particolare, l'Associazione si propone lo scopo, nell'ambito di tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di riunire tutti coloro che intendono ricordare la figura e l'opera di **PAOLO GRALDI - scrittore, giornalista** allo scopo di promuovere la diffusione di best practice in ambito di giornalismo costruttivo, ovvero innovare il mondo dell'informazione attraverso lo sviluppo di metodi e parametri che portino gli addetti ai media, i giornalisti, i comunicatori, gli editori, ad inserire all'interno della normale attività redazionale aspetti più costruttivo-propositivi e maggiormente focalizzati sulla:

- verità e correttezza nell'esposizione di un fatto, di qualsiasi fatto si tratti;
- miglioramento professionale sociale ed artistico dei suoi soci, nei campi della cultura dello spettacolo del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in genere;
- realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di attività su tutto il territorio nazionale

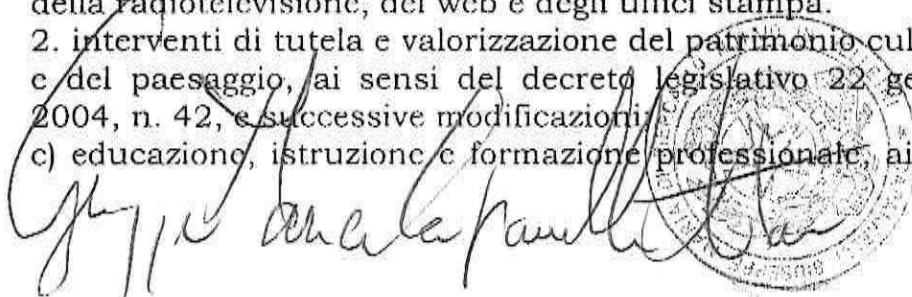
L'Associazione, quindi, si propone di esercitare le seguenti attività di interesse generale, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'associazione è finalizzata alla organizzazione di un premio giornalistico intitolato a Paolo Graldi e destinato ad assegnare riconoscimenti a giornalisti della carta stampata della radiotelevisione, del web e degli uffici stampa.

2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi



della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

ART. 4. – DURATA – L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

ART. 5. – PATRIMONIO – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 6. – QUOTA ASSOCIATIVA – La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO – Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario.

ART. 8. – UTILI E AVANZI DI GESTIONE – Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 9. – ASSOCIATI – Sono associati le persone fisiche od

enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno, all'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.

Si esclude espressamente l'ingresso nell'associazione a termine.

ART. 10. – DIRITTI ED OBBLIGHI – Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, ed altresì in dipendenza del rapporto associativo di partecipazione alle attività ricreative.

ART. 11. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO – La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti è sancita dall'Assemblea degli associati su proposta del CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12. – CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 13. – ORGANI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

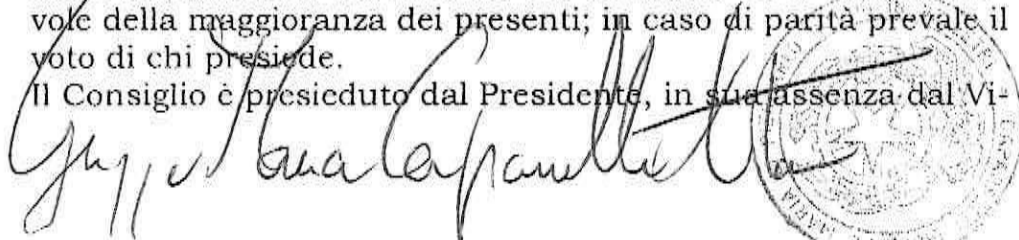
Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

ART. 14. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – Il Consiglio si riunisce non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finali e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vi-



cepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15. – POTERI DEL CONSIGLIO – Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

ART. 16. – POTERI DEL PRESIDENTE – È Presidente dell'Associazione l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

ART. 17. – SEGRETARIO – Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominati va dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

ART. 18. – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – Gli associati sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno median-

te comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea deve essere convocata in **Roma** anche fuori della sede sociale.

ART. 19. - DELIBERE - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e/o sulla nomina dell'Amministratore unico e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ART. 20. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

ART. 21. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio, e, in mancanza dal Vicepresidente.

In mancanza di tali soggetti, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

ART. 23. - COLLEGIO DEI REVISORI - La gestione della Associazione può essere affidata ad un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea degli associati.

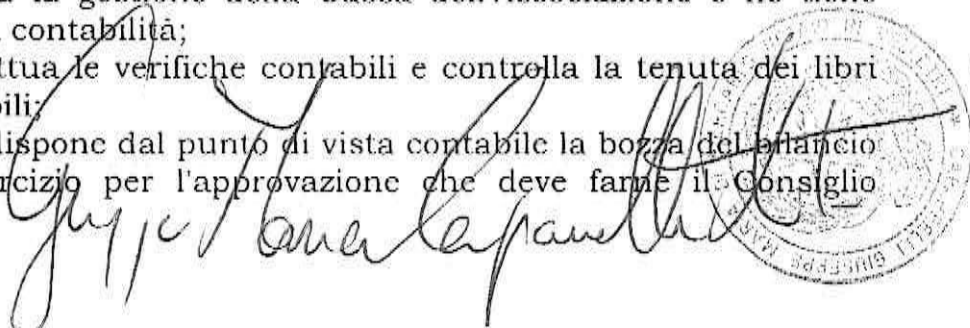
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 24. TESORIERE - Il Tesoriere:

a) cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone dal punto di vista contabile la bozza del bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the bottom of the text. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI" around the perimeter and "ROMA" in the center. There is also a date "19/11/2011" visible within the stamp.

Direttivo.

ART.25. GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 26. – SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Controversie

ART. 27. – REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

